



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Udine

N. prot. 3346/2016

Al Direttore dell'A.S.S. n. 2 "Bassa Friulana Isontina" di Gorizia  
Al Direttore dell'A.S.S. n. 3 "Alto Friuli, collinare, medio Friuli" di Gemona del Friuli  
Al Direttore dell'A.S.S. n. 4 "Friuli Centrale" di Udine  
Al Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Udine

e, per conoscenza

Al signor Questore di Udine

Al signor Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale di Trieste

Al signor Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Trieste

Al signor Dirigente della Quarta Zona Polizia di Frontiera di Udine

Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Udine

Ai Comandanti della Polizia locale di tutti i Comuni della Provincia di Udine Loro sedi

Ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio sede

Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede

Alla segreteria amministrativa di questo Ufficio sede

Al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste

**Applicazione della L. 23.3.2016 n. 41 "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e al Decreto legislativo 28.8.2000 n. 274" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.3.2016 ed entrata in vigore il giorno successivo - adempimenti di competenza delle Autorità sanitarie - seconda comunicazione**

L'introduzione nel codice penale del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali ad opera della legge 23 marzo 2016 n. 41 sembra sollevare alcuni profili applicativi in punto di obbligo di referto che la precedente comunicazione di questo Ufficio dd. 5.4.2016 (la quale ad ogni buon fine viene qui allegata) non ha del tutto chiarito e che, pertanto, è opportuno affrontare nuovamente, com'è stato espressamente richiesto da parte di alcuni esercenti la professione sanitaria.

Invero, al di là del forte inasprimento delle pene, va puntualizzato che le più rilevanti conseguenze della nuova disciplina riguardano il delitto di lesioni stradali (art. 590 *bis* c.p.). Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, infatti, le lesioni stradali erano sempre deferite alla competenza del Giudice di pace ed erano tutte procedibili a querela di parte; invece ora, quando sono gravi o gravissime, sono di cognizione del Tribunale in composizione monocratica e sembrerebbero - almeno ad una prima lettura - procedibili d'ufficio.



In altre parole, i fatti di lesioni personali colpose commessi con violazione della disciplina della circolazione stradale sono adesso puniti con le pene inasprite dal nuovo testo dell'art. 590 *bis* c.p. solo se le lesioni siano gravi o gravissime (per tali intendendosi, come noto, quelle descritte dall'art. 583 c.p.), mentre se si tratta di lesioni non ricadenti nelle previsioni del citato art. 583 c.p. (e dunque se si tratta di lesioni che non hanno comportato uno stato di malattia o d'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni) restano punite dall'art. 590 comma 1 c.p., come avveniva in precedenza.

Non è allora improbabile che nell'immediatezza dell'incidente stradale le lesioni personali vengano giudicate lievi - e pertanto non comportino l'obbligo d'immediato invio del referto all'Autorità giudiziaria o ad Autorità di p.g. tenuta a riferire all'Autorità giudiziaria -, mentre nel prosieguo della malattia le stesse lesioni vengano giudicate, magari da altro medico, come gravi o gravissime - il che rende obbligatorio, da parte di questo secondo sanitario, l'invio del referto ex art. 365 c.p. -.


L'esercente la professione sanitaria in questo secondo caso, al fine di convogliare correttamente le informazioni, evitare duplicazioni d'interventi e rendere più efficace l'espletamento delle indagini preliminari, è invitato ad inoltrare il referto - quanto più completo possibile con riferimento ai dati individualizzanti il fatto (data e luogo dell'incidente, persone coinvolte, veicoli interessati, ecc.) - direttamente all'organo di polizia giudiziaria intervenuto al momento dell'incidente stradale, il quale poi avrà l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria; solo se il sanitario non conosca quale organo di polizia giudiziaria sia intervenuto, inoltrerà il referto direttamente a questo Ufficio requirente, fornendo sempre tutti gli elementi del fatto conosciuti dall'assistito.

Conviene infine chiarire che la Corte di Cassazione (sent. n. 18052/2001) ha affermato che *"l'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al secondo comma dell'art. 365 c.p. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale"*: ipotesi che pare non ricorrere nel caso del sanitario che si trovi semplicemente a dover constatare l'esistenza di lesioni per una durata superiore a quella in precedenza diagnosticata, in quanto l'ipotesi che l'assistito sia egli stesso autore o coautore dell'evento non è direttamente collegata al referto in quanto tale, ma solo all'esito delle ulteriori indagini che potrebbero venire effettuate prendendo spunto da quel referto, o che comunque ben possono essere già state effettuate in precedenza ad iniziativa della polizia giudiziaria.

Questo Ufficio, nel ringraziare fin d'ora le Autorità sanitarie per la loro collaborazione, rimane senz'altro a disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti.

Gli organi di polizia giudiziaria, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza, vorranno darne sollecita comunicazione a tutti i dipendenti uffici, comandi ed articolazioni competenti per il Circondario di Udine.

Udine, 16 giugno 2016



Il Procuratore della Repubblica  
Antonio De Nicolo